

Accise sull'energia, rimborso dell'addizionale con istanza alle Dogane

Alessia Urbani Neri

È legittima l'azione diretta del consumatore nei confronti dell'agenzia delle Dogane per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica ex articolo 6 Dl 511/1988. E ciò anche per il periodo anteriore alla sua abrogazione, stante la contrarietà della normativa nazionale al diritto comunitario (Corte Ue, sentenza causa C-316/22 Gabel Industria Tessile). Lo ribadisce la Cgt di primo grado di Piacenza nella sentenza 61/2/2025 (presidente e relatore Morlini), affermando altresì che il termine di prescrizione è decennale e non biennale, trattandosi di indebito oggettivo.

Una società rivolge istanza diretta alle Dogane per il rimborso degli importi versati a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica per il 2011, corrisposti al fornitore ora in concordato preventivo. A suo parere, l'imposta non era dovuta perché in contrasto con il diritto comunitario. Rivolge la domanda all'autorità doganale, in quanto titolare della "legittimazione straordinaria" per eccessiva difficoltà ad agire nei confronti del fornitore, ammesso alla procedura del concordato preventivo.

L'ufficio doganale oppone il diniego non solo perché il consumatore finale difetterebbe di legittimazione ad agire in via diretta nei confronti del Fisco, essendo il rapporto tributario instaurato col fornitore, ma anche perché l'azione sarebbe tardiva in quanto presentata oltre il termine biennale di decadenza di cui all'articolo 14, comma 2, del Dlgs 504/1995 (Tua).

La Corte accoglie il ricorso della società e, sulla scorta del mutato orientamento giurisprudenziale affermatosi già con la sentenza della Cassazione 24373/2024, riconosce l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dell'ufficio fiscale, perché non è possibile ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate al fornitore, interessato da procedura concorsuale, risultando comunque il recupero eccessivamente gravoso. Applica inoltre il termine di prescrizione decennale, trattandosi di indebito oggettivo, decorrente da quando può essere fatto valere il diritto (articolo 2935 del Codice civile), ossia dall'abrogazione dell'imposta il 1° gennaio 2012.

Va evidenziato che, secondo l'ultimo indirizzo giurisprudenziale, a prescindere dalla verifica in concreto dell'eccessiva onerosità nel recupero del credito, il consumatore finale, che abbia versato indebitamente l'imposta a titolo di rivalsa, ha sempre azione diretta verso il Fisco in applicazione del principio di effettività (da ultimo, Cassazione ordinanza 9450/25).

Inoltre la Consulta, con la pronuncia 43/2025 , ha smentito la giurisprudenza di legittimità formatasi prima della citata sentenza della Corte Ue (che postulava la necessaria disapplicazione da parte del giudice a quo della disciplina nazionale in materia di addizionale), “ripristinando” la tutela civilistica riconosciuta al consumatore, il quale potrà ora pacificamente esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex articolo 2033 del Codice civile direttamente nei confronti del fornitore, dato l’effetto ex tunc – salvo per i rapporti esauriti – della pronuncia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA